



Comune di Bitonto

Città Metropolitana di Bari

INFORMATIVA SALDO IMU 2020

SI INFORMA

la cittadinanza che per l'anno 2020 il saldo dell'Imposta Municipale propria (IMU) deve essere versato entro il **16 DICEMBRE 2020**:

Premessa. L'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (**TARI**). L'imposta municipale propria (**IMU**) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.". Pertanto, a decorrere dall'anno 2020, la normativa nazionale di riferimento per l'IMU è contenuta nella L. n. 160/2019 e s.m.i., fatta salva la potestà regolamentare del Comune.

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Unica IMU, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 23/07/2020

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 23/07/2020 : Imposta Municipale Unica (IMU) Aliquote e detrazioni anno 2020;

I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario (sono esclusi i nudi proprietari e gli affittuari di immobili) ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (leasing), il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Come si calcola l'IMU?

Per i fabbricati la base imponibile si determina nel modo seguente: la rendita catastale viene prima rivalutata del 5% e poi moltiplicata per:

- **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- **140** per i fabbricati di categoria catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4, C/5;
- **80** per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati in categoria catastale D/5;
- **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è rappresentata dal valore venale in comune commercio.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo



Comune di Bitonto

Città Metropolitana di Bari

all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria (come disposto dall'art.1, comma 761, della Legge n. 160/2019 e s.m.i.).

Per l'anno 2020, non è dovuta l'IMU per le seguenti fattispecie:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (nell'esenzione è compresa l'ipotesi dell'anziano o disabile ricoverato in istituto);
- b) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso (con esclusione degli immobili in categoria A/1, A/8 e A/9).
- c) le fattispecie previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504;
- d) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- e) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi compresi anche gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;
- f) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008 (G.U. 24 giugno 2008, n. 146);
- g) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- h) i terreni agricoli: l'art. 1, comma 13, della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) dispone che dall'anno 2016 l'esenzione IMU si applica per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, di cui all'art. 7, comma 1, lettera h), D.Lgs. n. 504/1992, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984 e sulla base dei criteri individuati dalla Circolare Ministeriale 14 giugno 1993, n. 9. Si ricorda che tale documento propone l'elenco dei Comuni (suddivisi per Provincia di appartenenza) sul cui territorio i terreni agricoli fruiscono dell'esenzione di cui all'art. 7, lettera h), D.Lgs. n. 504/1992 (totalmente o parzialmente). Il Comune di BITONTO è ricompreso nell'elenco di cui alla citata Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 come interamente delimitato e, pertanto, salvo modifiche legislative, i terreni agricoli nel suo territorio sono esenti dall' IMU.

Il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (G.U. Serie Generale n.128 del 19- 05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21), entrato in vigore il 19/05/2020, all'art. 177 (Esenzioni dall'imposta municipale propria- IMU per il settore turistico), al comma 1, ha disposto:

<In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:



Comune di Bitonto

Città Metropolitana di Bari

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale **D/2** e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.** >.

ATTENZIONE

La legge 126 del 13 ottobre 2020, di conversione del D.L. 104/2020, estende anche al saldo l'esenzione già prevista per l'acconto IMU dal citato D.L. 34/2020.

Con riferimento a tale nuova fattispecie di esenzione, l'ufficio suggerisce al contribuente di provvedere alla presentazione di apposita dichiarazione IMU, attestante la sussistenza dei requisiti previsti per l'ottenimento del beneficio.

QUOTA STATALE: E' riservato allo stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili iscritti in categoria catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6 ‰ (esclusi i rurali strumentali D/10 esenti).

Per il versamento del saldo IMU 2020, in osservanza della Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 23/07/2020 : Imposta Municipale Unica (IMU) Aliquote e detrazioni anno 2020, si riporta la seguente tabella esemplificativa:

	Aliquota IMU		
	Ente	Stato	Totale
- Aliquota ordinaria per gli immobili e per le ipotesi diverse da quelle in seguito elencate	10,6‰	-----	10,6‰

Altre aliquote:

	Aliquota IMU		
	Ente	Stato	Totale
a) <u>Unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze:</u> - Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; - Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una sola unità per ciascuna categoria, anche se iscritta in catasto unitamente all'immobile ad uso abitativo, ed a condizione che sia durevolmente ed esclusivamente asservita all'abitazione principale (L'aliquota di riferimento deriva dalla sommatoria dell'aliquota IMU 2019 del 4,00 per mille e dell'aliquota TASI 2019 del 2,50 per mille, non eccedente il limite del 6 per mille imposto dall'art.1 comma 748 della Legge n.160/2019)	6,00‰	-----	6,00‰
b) <u>Unità immobiliari destinate ad abitazione (escluso le pertinenze)</u> possedute dai soggetti passivi in aggiunta all'abitazione principale, <u>concesse in comodato gratuito</u>, a			



Comune di Bitonto

Città Metropolitana di Bari

<p>parenti fino al primo grado e da questi occupati a titolo di abitazione principale, in base alla dichiarazione IMU da presentarsi nei modi e termini previsti.</p> <p>(L'aliquota di riferimento deriva dalla sommatoria dell'aliquota IMU 2019 del 7,60 per mille e dell'aliquota TASI 2019 del 2,50 per mille, per la sola quota di spettanza del proprietario pari al 70% ovvero 1,75 per mille)</p>	9,35%	-----	9,35%
<p>b1) <u>Unità immobiliari destinate ad abitazione (escluso le pertinenze)</u> possedute dai soggetti passivi in aggiunta all'abitazione principale, concesse in comodato gratuito, a parenti fino al primo grado e da questi occupati a titolo di abitazione principale, in base alla dichiarazione IMU da presentarsi nei modi e termini previsti dal Regolamento IUC, purchè il cedente abbia un reddito non superiore a Euro 5.000,00 come da indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e per una sola unità abitativa.</p> <p>(L'aliquota di riferimento deriva dalla sommatoria dell'aliquota IMU 2019 del 4,60 per mille e dell'aliquota TASI 2019 del 2,50 per mille, per la sola quota di spettanza del proprietario pari al 70% ovvero 1,75 per mille)</p>	6,35%	-----	6,35%
<p>c) <u>Unità immobiliari destinate ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, a condizione che non siano locate, possedute a titolo di proprietà o usufrutto:</u> da anziani e disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricoveri o sanitari, a seguito di ricovero permanente.</p> <p>(L'aliquota di riferimento deriva dalla sommatoria dell'aliquota IMU 2019 del 4,00 per mille e dell'aliquota TASI 2019 del 2,50 per mille, non eccedente il limite del 6 per mille imposto dall'art.1, comma 748, della Legge n.160/2019)</p>	6,00%	-----	6,00%
<p>d) <u>Unità immobiliari situate nel centro antico destinate ad attività svolta direttamente dal proprietario dei locali o dal conduttore degli stessi.</u> La presente aliquota agevolata per unità immobiliari utilizzate o locate nel centro antico per attività nuove o già esistenti, viene riconosciuta per la durata di complessivi tre anni.</p> <p>(L'aliquota di riferimento deriva dalla sommatoria dell'aliquota IMU 2019 del 4,60 per mille e dell'aliquota TASI 2019 del 1,50 per mille)</p>	6,10%	-----	6,10%
<p>e) <u>Unità immobiliari ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D, con esclusione della categoria D5.</u></p>	3,00%	7,60%	10,60%
<p>f) BENI MERCE</p>	0,00%	-----	0,00%
<p>g) <u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</u> (L'aliquota di riferimento deriva dall'aliquota TASI 2019)</p>	1,00%	-----	1,00%

Come pagare? Il versamento è effettuato con il **modello F24** (con obbligo della modalità telematica nelle ipotesi previste dalle norme vigenti), utilizzando i codici tributo sotto indicati. Il codice catastale del Comune di Bitonto è **A893**. Salvo diverse istruzioni ministeriali, il versamento può essere effettuato, inoltre, utilizzando il bollettino approvato con D.M. del 23/11/12 e distribuito gratuitamente dalle Poste Italiane. Su tale c/c non è ammessa l'effettuazione di versamenti tramite bonifico. **Importo minimo.** Non si fa luogo al versamento dell'acconto se l'imposta da versare complessivamente nell'anno è uguale od inferiore a **12 euro**.



Comune di Bitonto

Città Metropolitana di Bari

Tipologia immobile	Codice Tributo COMUNE	Codice Tributo STATO
Abitazione Principale e relative Pertinenze (Solo cat. A/1, A/8 e A/9)	3912	-
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	
Aree fabbricabili	3916	-
Altri fabbricati	3918	-
Immobili di categoria D	3930	3925
Beni merce	3939	

Versamento omesso o tardivo. Chi non versa l'imposta, o la versa oltre il termine di scadenza previsto dalla legge, è soggetto ad una sanzione pari al 30 per cento dell'imposta omessa o tardivamente versata, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 695, della Legge 147 del 2013. Il contribuente che versa l'imposta in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento.

Ravvedimento operoso. Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni. Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati). Per il pagamento del ravvedimento occorre versare le sanzioni e gli interessi (*) unitamente all'imposta dovuta, col medesimo codice tributo e barrando la casella "ravv".

AVVERTENZE E CASI PARTICOLARI:

- **VERSAMENTO CONTITOLARI** : i versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri (art. 1, comma 777, lettera a) Legge n. 160/2019), a condizione che l'imposta sia regolarmente quantificata e ne sia data comunicazione al Comune.
- **IMMOBILI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO**: La Legge di bilancio 2020, n. 160/2019, all'art. 1, comma 747, lettera a), ha confermato la riduzione della base imponibile IMU del 50 per cento per i fabbricati d'interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e le rendite da utilizzare sono quelle iscritte in catasto.
- **IMMOBILI INAGIBILI ED INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI** La Legge di bilancio 2020, n. 160/2019, all'art. 1, comma 747, lettera b), ha confermato la riduzione della base imponibile del 50%.



Comune di Bitonto

Città Metropolitana di Bari

- **USO GRATUITO A PARENTI:** La Legge di bilancio 2020, n. 160/2019, all'art. 1, comma 747, lettera c), ha confermato la riduzione della base imponibile IMU del **50%** per le unità immobiliari e le relative pertinenze (nel limite di un C2 ed un C6), concesse in comodato dal soggetto passivo **ai genitori o ai figli** che le utilizzano come abitazione principale, purché siano soddisfatte le condizioni di seguito esposte.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Risoluzione 17/02/2016 n. 1 ha fornito importanti chiarimenti in merito alla nuova fattispecie. In particolare, è stato chiarito che il requisito di non possedere altri immobili in Italia, richiesto per l'applicazione dell'agevolazione, è riferito ai soli immobili ad uso abitativo. Il contribuente che oltre all'abitazione principale e alla casa data in comodato (ad eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) possiede anche altri immobili censiti in categorie catastali diverse da quella abitativa mantiene quindi il diritto ad applicare l'agevolazione. E' possibile applicare l'agevolazione dalla data della sottoscrizione del contratto, sempre che il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

- **CANONE CONCORDATO:** per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento (riduzione 25%), a condizione che il contratto di locazione sia registrato.
- **FABBRICATI RURALI NON STRUMENTALI ED ABITATIVI:** scontano l'IMU secondo le regole ordinarie.
- **IACP:** per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è confermata l'applicazione della detrazione di € 200,00. Qualora i suddetti alloggi abbiano i requisiti degli alloggi sociali di cui al D.M. 22/04/2008 potranno accedere all'esenzione prevista per gli stessi.
- **AREE FABBRICABILI** in relazione alle **aree fabbricabili** questo Comune, con deliberazione di G.C. n. 295 del 14/11/2013, esecutiva ai sensi di legge, ha stabilito i valori minimi per zone omogenee, come di seguito elencati;

AREE FABBRICABILI

UBICAZIONE (Macrozona)	ZONA OMOGENEA (Microzona)	Valore Aree Fabbricabili Euro/mq
---------------------------	------------------------------	--



Comune di Bitonto

Città Metropolitana di Bari

Capoluogo	A1/TER	21.03
	B/1 – B/1 BIS – B/1 TER – B/1 QUARTER	502.48
	B/2 – B/3	197.29
	C/1	69.87
	C/1 (167 Via Balice)	54.72
	C/2 (Via S. Spirito)	43.16
	C/2 – C/2 bis (Via Palombaio)	11.30
	D/1 – D1 (PIP)	76.80
	D/2	21.58
	D/3 (A.S.I.)	3.96
	D/4	88.37
	D/5 (S.S.98)	25.43
	F	28.26
	F (Zona Ospedaliera)	6.17
	H	56.52
Frazioni	B/4	96.59
	C/3 – C/4	55.49
	D/1 (Mariotto)	21.58
	E/4	5.09
	F	10.79

➤ **RESIDENTI ALL'ESTERO:** La Legge di bilancio 2020, n. 160/2019, che disciplina l'applicazione dell'IMU dall'01/01/2020, non ha previsto alcuna agevolazione per i contribuenti residenti all'estero ed iscritti all'AIRE. Pertanto, i contribuenti non residenti nel territorio dello Stato devono versare l'IMU 2020 a saldo, entro il 16 dicembre, applicando alla base imponibile, a seconda della fattispecie di riferimento, le aliquote indicate nella tabella di cui sopra.

Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 o il bollettino postale dedicato, per effettuare i versamenti IMU dall'estero occorre provvedere nei modi seguenti:

- per i versamenti di competenza del Comune di Bitonto, i contribuenti residenti all'estero devono effettuare un bonifico in favore della Sezione Provinciale della Tesoreria dello Stato utilizzando il codice IBAN IT65M0100003245430300063786;

- per l'eventuale quota riservata allo Stato per gli immobili di categoria D, i contribuenti residenti all'estero devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli, a mezzo pec all'indirizzo protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it



Comune di Bitonto

Città Metropolitana di Bari

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;

- la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili, il codice catastale **A893** e i relativi codici tributo sopra indicati;
- l’annualità di riferimento “2020”;
- l’indicazione “Saldo”.

DICHIARAZIONE

Con riferimento alle fattispecie indicate nel paragrafo “**AVVERTENZE E CASI PARTICOLARI**”, e per tutte quelle previste dalla normativa vigente, i soggetti passivi devono presentare al Comune di Bitonto la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, (**30 giugno 2021** per l’anno **2020**), utilizzando il modello approvato con l’art. 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23/11.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Inoltre, si rammenta che per il solo anno **2019**, gli obblighi dichiarativi **IMU**, alcuni previsti a pena di decadenza, sono da assolvere **entro il 31/12/2020**, per importanti fattispecie quali, ad esempio:

- Comodato d’uso gratuito a parenti entro il primo grado; · Locazione concordata;
- Immobili merce delle imprese costruttrici; · Fabbricati di interesse storico o artistico;
- Valore aree edificabili o richiesta di eventuali riduzioni, a termine di regolamento IMU;
- Cooperative edilizie a proprietà indivisa, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; · Alloggi sociali;
- L’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ecc;
- Assegnazione della casa coniugale a seguito di separazione legale;

Le dichiarazioni relative all’ imposta municipale propria - I.M.U. - potranno essere inoltrate tramite il sistema “Bitonto Digitale”. Il Portale dei Tributi Comunali è accessibile dal sito internet del Comune <https://www.comune.bitonto.ba.it>, Servizi-on line e cliccando sul successivo link Tributi Comunali. Oppure, potranno essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it



Comune di Bitonto

Città Metropolitana di Bari

Tramite il sistema “Bitonto Digitale” sarà possibile avere i prospetti relativi al tributo IMU con allegati i modelli F24 con gli importi da corrispondere, calcolati in base alle risultanze della nostra banca dati. Per accedere basterà effettuare la registrazione collegandosi dal sito del Comune attraverso la sezione Servizi on line.

Si prega di controllare attentamente e in caso di discordanza dovrà contattare il Servizio Tributi di questo Comune per la segnalazione delle anomalie riscontrate. Si informa, infatti, che i modelli F24 già compilati per l'IMU sono stati predisposti al sol fine di agevolare il pagamento dei tributi ma che resta a carico di ciascun contribuente l'onere di verificare l'esattezza della situazione immobiliare e di provvedere al versamento corretto delle suddette imposte. Ciò non preclude in alcun modo la possibilità da parte di questo Ente di effettuare successive eventuali attività accertative, con conseguente applicazione di sanzioni ed interessi di legge.

Bitonto, 4/12/2020

*IL Funzionario Responsabile Titolare di P.O.
Dott.ssa Angela Zonno*

*L'Assessore al Bilancio
dott. Domenico Nacci*